

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Metaldehide 5,0 %

Tipo di formulazione: GB

2. Prodotti commerciali

Clartex blau numero di omologazione svizzero: D-3700
paese di origine: Germania
numero di omologazione straniero: 004287-60
distributore: Lonza AG, Münchensteinerstrasse 39,
4002 Basilea

Metarex numero di omologazione svizzero: D-3701
paese di origine: Germania
numero di omologazione straniero: 004287-00
distributore: Lonza AG, Münchensteinerstrasse 39,
4002 Basilea

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
in generale	lumaca campestre, arionide	quantità: 5–10 kg/ha	1
Viticultura			
in generale	lumaca campestre, arionide	quantità: 5–10 kg/ha	1
Orticoltura			
in generale	lumaca campestre, arionide	quantità: 5–10 kg/ha	1

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura			
in generale	lumaca campestre, arionide	quantità: 5–10 kg/ha	1
Coltivazione di piante ornamentali			
in generale	lumaca campestre, arionide	quantità: 5–10 kg/ha	1

(*) Condizioni e osservazioni:

1 = Cospargere sul terreno. Non cospargere parti commestibili di piante.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti devono essere puliti a fondo e consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch